



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 3975/2014 R.G.,

tra

, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zanotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

ATTRICE

e

, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice come da foglio depositato in via telematica in data 9.04.2018: *“Nel merito, in via principale: • accertato che in data 9 febbraio 2013 la sig.ra scivolava da uno scalino del pubblico esercizio ad insegna e gestito e custodito dalla Società e a causa dell'intrinseca pericolosità del medesimo e per le ragioni tute illustrate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi; • accertato che e in ragione di tale evento e l'attrice riportava una frattura al trochite omerale destro e accusando i danni patrimoniali e non patrimoniali provati in corso di lite; • accertato che la convenuta è responsabile a risarcire i danni tutti sofferti dall'attrice ai sensi di quanto previsto dall'art. 2051 c.c.; • tanto accertato e condannarsi la Società a*



*corrispondere alla sig.ra [redacted] la somma complessiva di Euro 31.194,08 e oltre ad interessi legali su tale importo devalutato al 9 febbraio 2013 e rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e ciò dal 9 febbraio 2013 e sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza e oltre ad interessi legali da detta ultima data al saldo e o quel diverso importo e anche maggiore e che verrà ritenuto di Giustizia; • con spese di C.T.U. anticipate da parte convenuta da porre definitivamente a carico della medesima e nella misura già liquidata in corso di causa; • con condanna della convenuta alla rifusione all'attrice delle spese di C.T.P. sostenute in corso di causa e pari ad Euro 976,00; • con vittoria di spese di lite e da liquidarsi sulla base della nota spese da depositarsi nei concedendi termini. Nel merito, in via subordinata: • nel caso di denegata applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e accertato che l'attrice e scivolando da uno scalino del pubblico esercizio ad insegna [redacted] e riportava i danni tutti descritti in atto di citazione e accertato che tale fato è ascrivibile a colpa e responsabilità della convenuta e condannarsi la Società [redacted] e ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c. e a corrispondere alla sig.ra [redacted] la somma di Euro 31.194,08 e oltre ad interessi legali su tale importo devalutato al 9 febbraio 2013 e rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e ciò dal 9 febbraio 2013 e sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza e oltre ad interessi legali da detta ultima data al saldo e o quel diverso importo e anche maggiore e che verrà ritenuto di Giustizia; • con spese di C.T.U. anticipate da parte convenuta da porre definitivamente a carico della medesima e nella misura già liquidata in corso di causa; • con condanna della convenuta alla rifusione all'attrice delle spese di C.T.P. sostenute in corso di causa e pari ad Euro 976,00; • con vittoria di spese di lite e da liquidarsi sulla base della nota spese da depositarsi nei concedendi termini".*

Per la convenuta, come da foglio depositato in via telematica il 6.04.2018: *"nel merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria di spese di lite. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e di opporsi ad eventuali ulteriori istanze istruttorie delle altre parti"*.



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice ha esposto che, in data 9.02.2013, mentre si trovava all'interno del pubblico esercizio ad insegna gestito e custodito dalla

, era scivolata da un gradino ed era caduta rovinosamente a terra. Allegando di avere riportato lesioni personali e ritenendo che responsabile dell'occorso fosse la società ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., l'attrice ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti.

La convenuta ha contestato diffusamente le allegazioni attoree e chiesto il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita a mezzo testimoni e c.t.u. medico-legale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.2018 sulle conclusioni delle parti riportate in premessa.

La domanda non è meritevole di accoglimento.

Va premesso in punto di diritto che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato dimostrare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: nel caso in cui la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, è altresì onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017; sent. n. 2660/2013).

La più recente giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Ed ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, evidenziando che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre



2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).

Ora, l'attrice ha dedotto di essere caduta a causa di uno scalino presente all'interno del (sull'esatta identificazione del quale ella si è affidata all'esito delle prove orali: pag. 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), non presegnalato, non illuminato, non visibile (essendo rivestito di granito come il resto del pavimento), non dotato di rivestimento antiscivolo né munito di corrimano o altro sostegno cui aggrapparsi in caso di caduta e, per di più, bagnato e dunque pericolosamente sdruciolevole.

Dall'istruttoria orale svolta in corso di causa è emerso innanzitutto che la caduta dell'attrice, alla quale nessuno ha assistito direttamente, è avvenuta in prossimità dello scalino indicato dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e ritratto dalle fotografie di cui al doc. n. 2 del fascicolo della convenuta medesima ed al doc. n. 35 del fascicolo attoreo.

Il teste , amico dell'attrice, ha dichiarato che, il giorno dell'incidente, lui e la erano seduti ad uno dei tavoli raffigurati nelle predette fotografie e che, di ritorno al tavolo dopo essersene allontanato, egli aveva udito il rumore di un tonfo ed aveva rinvenuto l'attrice a terra soccorsa dal barista e da altri avventori ai piedi del gradino pure ritratto nelle fotografie.

La fotografia che il teste ha riconosciuto è la seguente (doc. n. 35 fascicolo ):





Anche il teste di parte convenuta \_\_\_\_\_, dipendente del \_\_\_\_\_, ha dichiarato di avere saputo da terze persone che la caduta della \_\_\_\_\_ era avvenuta in corrispondenza del gradino ritratto nella foto anzidetta.

Come visibile dalla fotografia e come riferito dai testimoni, sui tavolini erano presenti degli abat-jour. Inoltre, il gradino presentava una fascia luminosa, che “*quel giorno era accesa*” (teste \_\_\_\_\_), e che lo rendeva pienamente visibile e percepibile per chi si fosse accinto ad attraversarlo per raggiungere i tavolini posti oltre lo stesso: il teste \_\_\_\_\_ ha sul punto significativamente dichiarato che, pur non essendo il gradino “*visibile per chi lo scende*”, lui e la \_\_\_\_\_ lo avevano superato per accedere al tavolino. Dunque, poco prima che si verificasse la caduta, l’attrice aveva varcato il gradino, segnalato dalla fascia luminosa “*accesa*”, e si era conseguentemente accorta della sua presenza.

A ciò aggiungasi che l’attrice non ha dimostrato il fatto che il pavimento, nel punto della caduta, fosse bagnato: il teste \_\_\_\_\_ nulla ha saputo riferire sul punto (“*all’ingresso il pavimento del bar era bagnato ma non ricordo se lo fosse anche all’altezza del rialzo-gradino*”).

Alla luce di tali risultanze, deve escludersi che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della *res*. Il gradino in questione, non



risultato nemmeno bagnato, era chiaramente visibile, sia in ragione della fascia luminosa presente lungo di esso sia in ragione delle altre fonti di illuminazione presenti (abat-jour sui tavolini e luci della vetrina ed esterna: v. teste ): soprattutto la sua presenza era stata già constatata dall'attrice, la quale lo aveva percorso per accedere al tavolino posto oltre e presso il quale ella si era intrattenuta.

Ne consegue che, non avendo la assolto all'onere probatorio su di lei gravante nei termini sopra indicati, la domanda deve essere rigettata.

Analoga conclusione si impone per la domanda subordinata, proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c..

In aggiunta alle considerazioni già svolte, va evidenziato che non è ravvisabile alcun profilo di colpa in capo alla convenuta ed in dipendenza dell'assenza di dispositivi anti-caduta (corrimano e rivestimento antiscivolo): trattasi di presidi di sicurezza la cui adozione non era imposta dalla situazione dei luoghi né dalle caratteristiche del gradino, definito dal teste come "*rialzo di pochi centimetri*".

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese della c.t.u. medico legale, quali liquidate nel corso del giudizio, sono definitivamente poste a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., quali liquidate nel corso del giudizio.

Treviso, 24 settembre 2018



Il Giudice

Clarice Di Tullio

